

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1014)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MENCHINELLI e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1969

Estensione delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra alle vittime civili innocenti degli atti di terrorismo politico

ONOREVOLI SENATORI. — I tragici fatti di Milano e di Roma di venerdì 12 dicembre in cui sono cadute vittime innocenti di attentati terroristici (14 morti ed oltre 90 feriti), pone dinanzi alla coscienza democratica del Paese non solo la necessità di risposte severe di ordine politico e giuridico, ma anche la necessità di risposte adeguate di ordine sociale che costituiscono il riconoscimento tangibile del sacrificio delle vittime ed una riparazione (anche se parziale) a carico della società dei danni personali subiti dalle vittime stesse.

Le vittime innocenti del terrorismo politico sono in effetti equiparabili alle vittime civili di guerra poichè, come queste, sono colpite dall'intenzione selvaggia di morte di un nemico crudele. È perciò giusto che la società, e per essa lo Stato, riconosca per queste vittime gli stessi obblighi che ha assunto per le vittime civili di guerra.

Per questo sottoponiamo all'approvazione del Senato il presente disegno di legge e confidiamo in una convergenza di propositi da parte di tutti i gruppi politici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, si applicano anche a favore delle vittime civili innocenti degli attentati di terrorismo politico perpetrati nel territorio nazionale.